

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO - INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI (SECCI)

CONTRATTO
NR.

1. Identità e contatti del Finanziatore e dell'Intermediario del Credito

Finanziatore	imprebanca S.p.A.	Intermediario del Credito
Indirizzo	Via Cola di Rienzo, 240 - 00192 ROMA (RM)	Indirizzo
Telefono	06/6841061	Telefono
E-mail	ibquinto@imprebanca.it	E-mail
Pec	ibquinto@pec.imprebanca.it	Pec
Fax		Fax
Sito internet	www.imprebanca.it	

2. Caratteristiche principali del prodotto del credito

Tipo di contratto di credito	Prestito rimborsabile mediante delegazione <i>pro-solvendo</i> di quote della retribuzione netta mensile.
Importo totale del credito <i>Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del Consumatore</i>	L'importo totale del credito è pari a euro Si calcola sottraendo dall'importo totale dovuto dal Cedente gli <i>interessi</i> - descritti alla sez. 3 del "Secci" e gli <i>altri costi derivanti dal contratto di credito</i> - descritti alla sez. 3.1 del "Secci". L'importo è al lordo di eventuali: - prefinanziamenti richiesti dal cliente e concessi dal Finanziatore; - estinzioni anticipate di altri finanziamenti preesistenti del Cliente accesi presso il finanziatore stesso o altri enti finanziari/banche.
Condizioni di prelievo <i>Modalità e tempi con i quali il Consumatore può utilizzare il credito</i>	Una volta concluso dalle parti il Contratto di finanziamento, imprebanca S.p.A. provvede alla notifica di una copia del medesimo al Datore di Lavoro (Amministrazione e/o Azienda) del Delegante ed allo svolgimento di tutte le attività volte all'ottenimento degli atti, dei documenti e delle garanzie previste per legge dal contratto o comunque ritenute essenziali, ad insindacabile giudizio del Finanziatore, per la validità della delegazione. L'erogazione dell'importo totale del credito avverrà in una unica soluzione entro e non oltre 15 giorni dal verificarsi delle condizioni sopra descritte (data di erogazione), mediante: - Bonifico bancario sul conto corrente comunicato dal Cliente; - Assegno circolare munito della clausola "non trasferibile" intestato al Cliente. La data di decorrenza del rimborso del finanziamento viene stabilita nel 1° del mese successivo a quello di notifica del contratto da parte di imprebanca S.p.A. alla Amministrazione e/o Azienda. La data di decorrenza può essere soggetta a variazioni in base al mese di avvio delle trattenute comunicato dal Datore di Lavoro, ovvero, per altre ragioni non riconducibili alla volontà del Finanziatore (ad esempio: ragioni tecniche, amministrative o di legge). imprebanca S.p.A. comunica mediante un prospetto analitico di liquidazione, rilasciato in sede di erogazione, la data di decorrenza effettiva del piano di ammortamento del finanziamento (data di decorrenza effettiva). E' facoltà del Consumatore richiedere l'erogazione del prestito prima della data di decorrenza effettiva del finanziamento. Ciò comporta il diritto di imprebanca S.p.A. di addebitare gli interessi di preammortamento nella misura pari al T.A.N. contrattuale, per il periodo intercorrente tra la data di erogazione e la data di decorrenza effettiva. Il Consumatore può richiedere ed ottenere l'erogazione dell'importo totale del credito alla data di decorrenza effettiva del finanziamento evitando in tal modo di sostenere l'onere del preammortamento. L'erogazione del finanziamento dopo la data di decorrenza effettiva del finanziamento, comporta il contestuale rimborso a favore del Delegante degli interessi non dovuti nella misura del T.A.N. per il periodo intercorso tra la data di decorrenza effettiva del piano di ammortamento e la data di erogazione.
Durata del contratto di credito	Numero mesi
Rate e loro ordine di imputazione	L'importo di ciascuna rata è pari a euro per un numero totale di n. rate mensili. Le rate sono calcolate secondo un piano di ammortamento c.d. "alla francese" la cui caratteristica è quella di avere rate costanti comprensive di una quota capitale crescente e di una quota interessi decrescente. Il Consumatore pagherà gli importi nel seguente ordine: a) Eventuali oneri anche legali; b) Eventuali interessi di mora; c) Interessi; d) Capitale. La tabella di ammortamento è disponibile su richiesta del Consumatore in qualsiasi momento.
Importo totale dovuto dal Consumatore <i>Importo totale preso in prestito più gli interessi e i costi connessi al credito</i>	L'importo totale dovuto dal Delegante al termine del piano di ammortamento è pari a euro Corrisponde alla somma dell'importo totale del credito e del costo totale del credito (Interessi e commissioni - per il dettaglio si veda la sezione 3 e 3.1 del Secci) ovvero corrisponde alla somma di tutte le rate mensili previste dal piano di ammortamento.
Garanzie richieste <i>Garanzie che il Consumatore deve prestare per ottenere il credito</i>	Obbligazione <i>pro-solvendo</i>. In analogia al testo Unico approvato con il D.P.R. n. 180/1950 e s.m.i. e dal relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n. 895/1950, il Delegante è tenuto a restituire il finanziamento mediante delegazione di pagamento <i>pro-solvendo</i> di quote della propria retribuzione mensile. Nel caso in cui il Datore di Lavoro non adempia per insolvenza o per qualsiasi altra causa, il Delegante sarà personalmente obbligato alla restituzione del finanziamento in favore di imprebanca S.p.A.

	Estensibilità dell'efficacia della delegazione sui trattamenti di quiescenza. Nel caso di cessazione dal servizio prima che sia estinta la delegazione, l'efficacia di questa si estende di diritto sulla pensione o altro assegno continuativo equivalente che al Delegante venga liquidato dal Datore di Lavoro o da Istituti di Previdenza o di Assicurazione. Per quanto sopra rappresentato il Delegante autorizza il Finanziatore a notificare la delegazione all'ente pensionistico competente affinché quest'ultimo operi sull'emolumento pensionistico allo stesso spettante a qualsiasi titolo, la ritenuta mensile contrattualmente prevista. Previdenza complementare. In presenza di una forma di Previdenza pensionistica complementare il finanziamento prevede l'assistenza della garanzia a valere sulle somme depositate presso un fondo pensione ovvero sulle prestazioni di previdenza complementare nei termini e nei limiti consentiti dalla legge. Trattamento di fine rapporto (T.F.R.). In analogia al testo Unico approvato con il D.P.R. n. 180/1950 e s.m.i. e dal relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n. 895/1950, il T.F.R. e qualsiasi altro emolumento dovuto al Delegante in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro, rimane vincolato per legge e per volontà contrattuale in favore del Finanziatore fino alla concorrenza del debito residuo esistente tempo per tempo, ciò anche quando esso sia accantonato presso un Fondo di Previdenza Complementare. Per quanto rappresentato il Delegante, nei limiti consentiti dalla legge, non potrà avvalersi del diritto di cui all'art. 2120 del comma 6 del codice civile (anticipazione sul T.F.R.) se non per la quota eccedente l'importo del debito residuo del prestito.
--	--

3. Costi del credito

Tasso di interesse (T.A.N.)	Il TAN - Tasso annuo nominale è pari al %, fisso per tutta la durata del finanziamento, calcolato sul capitale residuo mensile a scalare con riferimento all'anno civile. L'importo totale degli interessi ammonta a euro . Il TAN rappresenta il tasso con il quale è calcolato il piano di ammortamento del prestito e che determina la quota di interessi del finanziamento concesso. Gli interessi sono calcolati esclusivamente sul capitale effettivamente messo a disposizione del Cliente e non su costi, commissioni, imposte o premi assicurativi.
Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.) <i>Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito. Il T.A.E.G. consente al Consumatore di confrontare le varie offerte</i>	Il TAEG è pari al % è comprensivo di tutti i costi del credito quali: - Interessi: Euro - Costi istruttoria: Euro - Imposta sostitutiva di cui all'art. 17 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601: Euro - Costi intermediario del credito: Euro Il TAEG è comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi di intermediari del credito, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza, escluse le spese notarili.
Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere: • Un'assicurazione che garantisca il credito • Un altro contratto per un servizio accessorio	No. In analogia al testo Unico approvato con il D.P.R. n. 180/1950 e s.m.i. e dal relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n. 895/1950, i finanziamenti rimborsabili mediante delegazione di pagamento di quote di stipendio o di salario devono avere la garanzia assicurativa a copertura del "rischio-vita" e "rischio-impiego" che ne assicurino il recupero nel caso di premorienza e di interruzione definitiva del rapporto di lavoro: le polizze vengono sottoscritte da imprebanca S.p.A. ed il costo del relativo premio è ad esclusivo carico della medesima imprebanca S.p.A. In relazione al "rischio-vita", l'assicurazione può essere stipulata previo consenso del Consumatore (art. 1919 c.c.). In caso di decesso del Delegante, la Compagnia Assicurativa provvederà direttamente al pagamento del debito residuo del Finanziamento a favore di .; il pagamento da parte della Compagnia Assicurativa esaurisce ogni obbligazione e nulla potrà essere preteso dagli eredi del Delegante, fatti salvi i casi di invalidità della polizza assicurativa il cui prospetto informativo viene consegnato al Cliente all'atto della proposta di consenso. Con riguardo alle insolvenze derivanti dalla interruzione definitiva per qualunque causa del rapporto di lavoro, imprebanca S.p.A. attiverà la richiesta di rimborso presso la Compagnia Assicurativa e, in seguito al pagamento del debito residuo, la Compagnia rimarrà surrogata nei diritti, ragioni, azioni e privilegi del Finanziatore nei confronti del Consumatore. La Garanzia Assicurativa "rischio-impiego" verrà attivata solo qualora le Garanzie a tutela del credito sopra descritte (punto 2 del presente "Secci" "Garanzie richieste") risultino insufficienti o non immediatamente disponibili o applicabili. Gli originali delle Polizze, in quanto a beneficio del Finanziatore, saranno custoditi dal Finanziatore stesso, fatto salvo il diritto del Cliente di ottenere in qualsiasi momento, previa richiesta scritta, copia delle stesse. Non vi sono altre polizze richieste per la concessione del finanziamento o per ottenerlo alle condizioni proposte. essendo i premi assicurativi a carico di imprebanca spa i relativi costi non rientrano nel calcolo del TAEG.

	No. Non sono previsti servizi accessori.
--	--

3.1 costi connessi

Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito	a. <u>Costi Istruttoria</u> Euro per l'espletamento delle seguenti attività: • Raccolta dati, documentazione e loro archiviazione; • Informazioni da banche dati; • Controllo, analisi ed elaborazioni a fini istruttori; • Adempimenti connessi alle attività di prevenzione del riciclaggio e di adeguata verifica (D.Lgs. 231/2007 e s.m.i.); • Adempimenti connessi al trattamento dei dati – privacy (D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 679/2016 – RGPD); • Attività svolta relativa alla delibera di finanziamento; • Notificazione degli atti; • Attività svolta relativa al perfezionamento dell'operazione di finanziamento, compresa l'acquisizione del bene o nulla osta da parte dell'Amministrazione datore di lavoro, fino alla erogazione del prestito a favore del Cliente; I suddetti costi saranno rimborsati nel caso di estinzione anticipata per qualsiasi causa, secondo i criteri di cui al successivo punto 4. b. <u>Imposta sostitutiva di cui all'art. 17 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601</u>: Euro c. <u>Costi Intermediario del Credito</u>. Recupero di costi fissi sostenuti per la remunerazione dell'Intermediario del Credito identificato al punto 1, quantificati in euro, per l'espletamento di tutte le seguenti attività oppure, per l'espletamento di parte delle attività di cui ai punti 2 e 3, nei casi di intermediazione diretta del finanziamento da parte della Banca: 1. ricercare ed attivare la soluzione finanziaria di interesse del Cliente, definita con il Contratto; 2. concorrere all'attività istruttoria preliminare alla concessione del finanziamento da parte di imprebanca S.p.A. per: la raccolta di dati e documenti presso il Cliente e l'Amministrazione ceduta; la collazione, la verifica, i controlli e la trasmissione dei medesimi al Finanziatore; l'assolvimento degli obblighi di identificazione e di accertamento connessi al D.Lgs. 231/2007 e s.m.i. per quanto di competenza; la consegna al Cliente della Informativa privacy; 3. concorrere alle attività rivolte al perfezionamento dell'operazione finanziaria, compresa l'erogazione del prestito mediante: la raccolta e la trasmissione del Contratto sottoscritto dal Cliente; l'Assistenza personale al Cliente nelle fasi e negli adempimenti sino all'erogazione del prestito e alla successiva ricezione di quest'ultimo dell'assegno o del bonifico. Si precisa che i Costi Intermediario del Credito non sono trattenuti dalla Banca ma sono corrisposti all'Intermediario del Credito. I suddetti costi saranno rimborsati nel caso di estinzione anticipata per qualsiasi causa, secondo i criteri di cui al successivo punto 4. Spese di produzione documentazione inerente singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni (art. 119 TUB): € 50,00
Costi in caso di ritardo nel pagamento <i>Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro</i>	Interessi di mora pari ad una maggiorazione di due punti percentuali del tasso annuo nominale contrattualmente convenuto, e comunque nei limiti della misura massima consentita dalla legge al momento della conclusione del contratto. Eventuali spese per gli interventi di recupero stragiudiziale e giudiziale del credito (anche tendenti alla vendita forzata dei beni) non preventivamente commisurabili. Il ritardato o mancato pagamento di una o più rate del finanziamento può avere ulteriori gravi conseguenze per il Delegante, quali a titolo esemplificativo: • la decadenza dal beneficio del termine e/o la risoluzione del contratto; • la segnalazione alla Centrale dei rischi e/o ad uno o più sistemi di informazioni creditizie (SIC) ai quali la Delegataria aderisce: la segnalazione rende più difficile per il Delegante ottenere in seguito altri finanziamenti; • azioni di recupero, stragiudiziale e giudiziale del credito (anche tendenti alla vendita forzata dei beni), con conseguente applicazione delle eventuali spese non preventivamente commisurabili; Il ritardato e/o mancato pagamento può avere le descritte conseguenze anche nei casi in cui lo stesso Delegante pur avendo subito dal Datore di Lavoro le trattenute delle rate del prestito sulla propria retribuzione, le stesse non siano state versate e/o pervenute alla Delegataria alle rispettive scadenze contrattuali.
Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al contratto di credito possono essere modificati	Nel rispetto della normativa vigente, qualora sussista un giustificato motivo, la Delegataria potrà comunicare al Cliente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente, la proposta di modifica unilaterale delle condizioni economiche contrattuali con un preavviso di 2 (due) mesi. Le modifiche non potranno riguardare i tassi di interesse. Il Cliente ai sensi di legge può recedere dal contratto senza spese entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

4. Altri importanti aspetti legali

Diritto di recesso <i>Il Consumatore ha diritto di recedere dal contratto di credito entro 14 giorni di calendario dalla conclusione del contratto</i>	Si. Il Cedente può recedere dal presente Contratto, senza penalità, entro 14 (quattordici) giorni. Il termine decorre dalla data di erogazione del finanziamento richiesto. Il Cedente che recede deve darne comunicazione al Finanziatore inviandogli, prima della scadenza del termine dei 14 giorni, una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: imprebanca S.p.A., Via Cola di Rienzo, 240-00192 ROMA (RM) o mediante posta elettronica certificata all'indirizzo: ibquinto@pec.imprebanca.it. La comunicazione può essere anticipata, entro lo stesso termine, mediante posta elettronica all'indirizzo: ibquinto@imprebanca.it, a condizione che la stessa sia confermata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 (quarantotto) ore successive. Qualora il Cedente intenda rinnovare un contratto di prestito rimborsabile mediante la cessione "pro-solvendo" di quote della retribuzione mensile da lui precedentemente stipulato con lo stesso Finanziatore o con altra società finanziaria e/o istituto di credito, è riconosciuta al Cedente la facoltà di recedere fino alla data che cade 14 (quattordici) giorni dopo la data di erogazione del prestito secondo le modalità sopra descritte. In qualsiasi eventualità sopra descritta, se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte il Cedente, entro 30 (trenta) giorni dall'invio della comunicazione di recesso, deve restituire il capitale ricevuto e corrispondere gli interessi maturati dalla data di decorrenza effettiva del finanziamento fino al momento della restituzione, calcolati al tasso contrattuale. Qualora la restituzione avvenga in data antecedente a quella di decorrenza effettiva, nulla sarà dovuto dal Cedente in punto interessi; in tal caso il Finanziatore provvederà alla restituzione della quota di preammortamento eventualmente percepita per il periodo non goduto. Il Cedente dovrà inoltre rimborsare al Finanziatore le somme non ripetibili da questo corrisposte alla pubblica amministrazione (es. imposta sostitutiva di cui all'art. 17 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601).
Rimborso anticipato <i>Il Consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte.</i> <i>Il Finanziatore ha il diritto a un indennizzo in caso di rimborso anticipato</i>	Si. Il Consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al Finanziatore. In tal caso il Cedente dovrà immediatamente versare l'importo del capitale residuo, degli interessi e degli eventuali ulteriori oneri anche legali, maturati fino alla data del rimborso anticipato. In caso di rimborso anticipato il Cedente ha diritto ad una riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. Il rimborso anticipato degli oneri avverrà secondo il criterio della curva degli interessi di cui al piano di ammortamento (costo ammortizzato). Nel caso di rimborso anticipato del finanziamento imprebanca S.p.A. ha diritto a un indennizzo pari all'1% dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore ad un anno, ovvero, lo 0,5% del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore ad un anno. In ogni caso l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il Cedente avrebbe pagato per la vita residua del contratto. L'importo non è dovuto se: • il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; • l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro. Inoltre l'indennizzo non sarà dovuto nel caso in cui il rimborso anticipato del credito, prima della scadenza del contratto, sia conseguenza del perfezionamento di un nuovo contratto di finanziamento di cessione del quinto dello stipendio/pensione o delegazione acceso con il Finanziatore stesso.
Consultazione di una banca dati <i>Se il Finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il Consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione. Il Consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza</i>	imprebanca S.p.A. nel procedimento istruttorio delle richieste di finanziamento consulta i Sistemi di informazioni creditizie messi a disposizione da gestori privati accessibili da Banche e Intermediari. Le informazioni relative ai gestori, alle finalità e modalità del trattamento dei dati sono previamente fornite contestualmente alla richiesta di finanziamento ai sensi dell'art. 13, Considerando 60-62, Regolamento UE 679/2016 (RGPD) nonché dell'art. 5 del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, ovvero sono consultabili alla sezione privacy del sito www.imprebanca.it.
Diritto a ricevere una copia del contratto <i>Il Consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula. Il Consumatore non ha questo diritto se il Finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il contratto</i>	Sì

5. Informazioni supplementari in caso di commercializzazione a distanza di servizi finanziari

a) Finanziatore: imprebanca S.p.A.		
Iscrizione	Albo Banche	n.5719
Autorità di controllo	Banca d'Italia, sede in Via Nazionale, 91 - 00184, Roma	
b) Contratto di Credito		
Esercizio del diritto di recesso	Il diritto di recesso decorre dalla data di erogazione del finanziamento richiesto. Il Consumatore che recede deve darne comunicazione al Finanziatore inviandogli, prima della scadenza del termine dei 14 giorni, una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: imprebanca S.p.A. Via Cola di Rienzo, 240 - 00192 ROMA (RM) o mediante posta elettronica certificata all'indirizzo: ibquinto@pec.imprebanca.it. La comunicazione può essere anticipata, entro lo stesso termine, mediante posta elettronica all'indirizzo: ibquinto@imprebanca.it, a condizione che la stessa sia confermata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con pec entro le 48 (quarantotto) ore successive. Qualora il Cedente intenda rinnovare un contratto di prestito rimborsabile mediante la cessione "pro-solvendo" di quote della pensione mensile da lui precedentemente stipulato con lo stesso Finanziatore o con altra società finanziaria e/o istituto di credito, è riconosciuta al Consumatore la facoltà di recedere fino alla data che cade 14 (quattordici) giorni dopo la data di erogazione del prestito secondo le modalità sopra descritte. In qualsiasi eventualità sopra descritta, se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte il Consumatore, entro 30 (trenta) giorni dall'invio della comunicazione di recesso, deve restituire il capitale ricevuto e corrispondere gli interessi maturati dalla data di decorrenza effettiva del finanziamento fino al momento della restituzione, calcolati al tasso contrattuale. Qualora la restituzione avvenga in data antecedente a quella di decorrenza effettiva, nulla sarà dovuto dal Consumatore in punto interessi; in tal caso il Finanziatore provvederà alla restituzione della quota di preammortamento eventualmente percepita per il periodo non goduto. Il Consumatore dovrà inoltre rimborsare al Finanziatore le somme non ripetibili da questo corrisposte alla pubblica amministrazione (es. imposta sostitutiva di cui all'art. 17 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601).	
Legge applicabile al contratto di credito e/o foro competente.	Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza del contratto è competente in via esclusiva il Foro nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio del Consumatore.	
Lingua	Le informazioni sul contratto saranno comunicate in lingua italiana.	
c) Reclami e ricorsi		
Strumenti di tutela stragiudiziale e modalità per accedervi	Per eventuali contestazioni in ordine al rapporto contrattuale il Delegante può presentare reclamo scritto indirizzandolo a imprebanca S.p.A. - Ufficio Reclami - Via Cola di Rienzo 240, 00192 Roma (RM) oppure, in alternativa, tramite e-mail all'indirizzo: reclami@imprebanca.it o posta elettronica certificata: imprebanca@legalmail.it. imprebanca S.p.A. evaderà la richiesta entro un termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla presentazione del reclamo. Ove non sia possibile alla Banca rispondere entro i termini suddetti, la stessa informa per scritto il reclamante circa le cause del ritardo ed il probabile termine di risposta. Se la Banca ritiene fondato il reclamo, ne dà conferma scritta al Cliente e, qualora la soluzione del problema segnalato dal Cliente richiedesse tempi tecnici di risposta o interventi organizzativi o tecnologici, la risposta precisa i previsti tempi di adeguamento necessari. Nel caso la Banca ritenesse invece di non accogliere il reclamo, invia comunicazione al cliente con un'accurata spiegazione della propria posizione rispetto al reclamo. In tal caso, o se non avesse ricevuto risposta entro i termini previsti, o se comunque fosse insoddisfatto dell'esito del reclamo, prima di ricorrere al Giudice il Cliente potrà rivolgersi: in caso di controversie inerenti operazioni e servizi bancari: - all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) (www.arbitrobancariofinanziario.it) Se la richiesta ha ad oggetto una somma di denaro, bisogna distinguere: - per qualsiasi importo: ci si può rivolgere a uno degli organismi di conciliazione abilitati (trovi l'elenco sul sito del Ministero della Giustizia: www.giustizia.it), fra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario (www.conciliatorebancario.it). - se la cifra è pari o inferiore a 200.000 €: ci si può rivolgere anche all'ABF - Arbitro Bancario Finanziario e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. La Clientela interessata alla Guida Pratica all' Arbitro Bancario Finanziario può consultarla presso: - i totem informativi presenti nelle succursali della Banca - sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it nella sezione "COS'È L'ABF"	

Roma, li 30/07/2026

imprebanca S.p.A.

La/Il sottoscritta/o nata/o a il c.f dichiara di aver ricevuto copia del documento Informazioni Europee di base sul credito al Consumatore , del relativo allegato e la tabella TEGM del corrente trimestre, precedentemente alla firma del contratto.

x _____, li 30/07/2026

Firma del Consumatore

x _____

*Timbro e firma dell'intermediario del Credito che ha consegnato
la documentazione precontrattuale al Cliente*

COPIA IDONEA STIPULA